

Sentenza n. 1302/2015 pubbl. il 19/10/2015

RG n. 1679/2012

Repert. n. 3166/2015 del 19/10/2015

N. R.G. 1679/2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1679/2012 promossa da:

BARBARA B [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] CA, elettivamente domiciliato in VI [REDACTED]

presso il difensore avv. [REDACTED] VERONICA [REDACTED]

ATTORE-OPPONENTE

contro

BA [REDACTED] E

dell'avv. [REDACTED]

e dell'avv. [REDACTED] W) [REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED] REGGIO

presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO-OPPOSTO

ASSICURAZIONI [REDACTED] patrocinio dell'avv. [REDACTED]

vamente domiciliato [REDACTED]

presso il difensore avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

SECRET



Il procuratore dell'opponente chiede e conclude:

“Ogni diversa contraria istanza reietta

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo ogni opportuno e necessario accertamento e declaratoria:

IN VIA PRELIMINARE: DICHIARARE la nullità del decreto ingiuntivo opposto 69/2012 r.g poich  nullo per assoluta incertezza di parte ricorrente, nonch , per mancanza di procura alle liti.

IN VIA PRINCIPALE:REVOCARE il decreto opposto nei confronti di BR [REDACTED] BARBARA e per l'effetto dichiararlo nullo e privo di efficacia alcuna in fatto ed in diritto

IN VIA RICONVENZIONALE:ACCERTARE la responsabilit  professionale dell' [REDACTED] e successivamente CONDANNARLO al pagamento della somma di 30.000,00 euro a titolo di risarcimento danni arrecati alla signora [REDACTED] ero per il diverso importo risultante in corso di causa e di giustizia.

Il procuratore dell'opposto chiede e conclude:

” Ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta, Voglia l'Onorevole Tribunale adito:

- in via pregiudiziale, autorizzare la chiamata in causa della [REDACTED] Assicurazioni [REDACTED] con sede legale a [REDACTED] alazione alla domanda di malleva svolta dagli opposti, differendo la prima udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge;
- in via preliminare e/o pregiudiziale, autorizzare la provvisoria esecutoriet  del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- in via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutoriet  del decreto ingiuntivo, emettersi nei riguardi di Bra [REDACTED] Barbara ordinanza-ingiunzione ex art. 186 bic c.p.c. di pagamento a favore di parte opposta della somma di Euro 28.813,65;
- in via principale, respingersi l'opposizione proposta ds Bra [REDACTED] Barbara e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 69/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia, anche con riferimento alle spese liquidate;
- in via ulteriormente principale, accertato che parte opposta   creditrice nei riguardi di Br [REDACTED] Barbara della somma di Euro 28.813,65, condannarsi quest'ultima al pagamento a favore della stessa opposta della predetta somma, con ogni conseguente declaratoria, respingendo altres  la domanda riconvenzionale proposta da Bra [REDACTED] Barbara in quanto infondata e/o non provata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Bra [REDACTED] Barbara, dichiararsi la terza chiamata Assicurazioni [REDACTED]



tenuta a garantire e mallevare l'Avv. [redacted] lo Studio [redacted]  
per le somma che gli stessi fossero condannati a risarcire [redacted]  
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”

Il procuratore della terza chiamata chiede e conclude:

che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

Voglia: respingere tutte le domande proposte dalla sig.ra Bra [redacted] Barbara nei confronti dell'Avv. [redacted] in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e, comunque, indimostrate, o con altra miglior formula. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio.”

#### FATTO e DIRITTO

In data 05.01.2012 l'avv [redacted] otteneva, da questo Tribunale, decreto ingiuntivo nei confronti di Bra [redacted] Barbara, per la somma di €28.813,65 dovutagli, oltre interessi e spese, quale compenso per l'attività professionale prestata in favore dell'ingiunta nella causa n. R.G. 44/01 dalla stessa promossa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Distaccata di Guastalla.

Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva opposizione Bra [redacted] Barbara eccependo, in via preliminare, la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo “*per assoluta incertezza*” nell'individuazione del ricorrente e per mancanza di procura alle liti.

Nel merito, eccepiva che [redacted] aveva violato gli obblighi di diligenza a suo carico per aver ommesso, nel corso del predetto giudizio civile RG. 44/01, di dare comunicazione agli specialisti nominati come consulenti di parte, do [redacted] sola, della data di inizio delle operazioni peritali, impedendo così agli stessi di partecipare attivamente alla esperita C.T.U..

Deduceva che la mancata partecipazione degli ausiliari specialisti al contraddittorio tecnico instaurato in sede di operazioni peritali aveva pregiudicato l'esito del giudizio, conclusosi con una sentenza sostanzialmente sfavorevole ad essa attrice.

Concludeva, dunque, per la revoca del d.i. ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna d [redacted] al risarcimento dei danni da lei subiti, spese rifuse.

[redacted] nel costituirsi in giudizio, contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

In subordine chiedeva di essere tenuto indenne e manlevato dalla propria compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, Assicurazioni [redacted] a., previa sua chiamata in causa.

Disposta la chiamata si costituiva anche la detta società la quale aderiva alle argomentazioni difensive svolte dal proprio assicurato, chiedendo l'integrale reiezione della domanda attorea.

Con ordinanza del 10.1.2013, il Giudice Istruttore concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.

GIURATI



Assunte le prove per testi e per interpello dedotte dalle parti, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.

Va anzitutto disattesa l'eccezione pregiudiziale della Br [redacted] nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per omessa indicazione del codice fiscale e del luogo di residenza del ricorrente, in violazione dell'art. 163 n. 2 c.p.c..

Si tratta, infatti, di vizi dell'atto introduttivo che sono sanati dalla tempestiva costituzione del convenuto (art. 164 c.p.c.). Nella fattispecie la Br [redacted] convenuta in senso sostanziale), nel proporre opposizione avverso il d.i. chiesto ed ottenuto dal [redacted] ha svolto compiutamente le proprie difese nel merito, dimostrando di non avere alcuna reale incertezza circa l'identità del ricorrente.

In sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha insistito anche nell'eccezione di mancanza della procura alle liti, sul rilievo che [redacted] avrebbe agito in sede monitoria anche per l'associazione professionale [redacted] senza tuttavia che quest'ultima gli avesse conferito alcun mandato *ad litem*.

Sul punto basti osservare che, nel ricorso per d.i., [redacted] ha chiesto, "in proprio e quale contitolare dello [redacted] pagamento di compensi relativi all'attività professionale dallo stesso personalmente prestata in favore dell'ingiunta e ha assunto la proprio difesa, i sensi dell'art. 86 c.p.c..

La mancanza di una specifica procura alle liti conferita dalla associazione professionale cui il ricorrente appartiene non inficia dunque la validità del ricorso che, comunque, è stato chiesto ed ottenuto dal professionista anche in proprio.

Passando al merito, occorre anzitutto rilevare che non è contestato il mandato difensivo conferito [redacted] alla opponente nella causa civile per risarcimento del danno iscritta al N. 44/01 RG, promossa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Distaccata di Guastalla.

Neppure è stata contestata la effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella notula (doc. 1 ric.), sia per quanto concerne la redazione degli atti, sia per quanto concerne l'assistenza della parte in udienza.

Piuttosto, Br [redacted] Barbara si è limitata ad eccepire l'inadempimento [redacted] al dovere di diligenza professionale, assumendo che quest'ultimo avrebbe omesso di dare tempestiva comunicazione ai consulenti di parte della data di inizio delle operazioni peritali, impedendo così, di fatto, la loro partecipazione attiva ai lavori peritali.

In particolare, lamenta l'opponente che, all'incontro del 25.5.2004, fissato per l'inizio delle operazioni peritali, per parte attrice si era presentato solo uno dei tre C.T.P. nominati, ossia il dott. [redacted]



[redacted] mentre gli altri due consulenti, [redacted] e [redacted] e l'assistente sociale Patrizia Degola, non erano presenti in quanto non avvisati dall'avv. [redacted]

Assumeva, quindi, l'opponente che la loro assenza "pesava notevolmente sull'esito della CTU" in quanto il C.T.U. nominato dott. [redacted] avvalendosi della collaborazione di un ausiliario specialista "alle cui osservazioni nessuno è stato in grado di replicare in modo puntuale e tecnico", era giunto alla conclusione che la patologia discale lamentata da essa attrice non fosse riconducibile al sinistro oggetto di causa ma ad una degenerazione soggettiva.

Deduceva che a nulla era valsa la successiva integrazione alla CTU richiesta dal difensore e disposta dal giudice, in quanto "ormai il CTU nominato aveva elaborato la propria tesi e difficilmente l'avrebbe messa in discussione".

Lamentava quindi che, sulla base della predetta relazione medico legale, era stata emessa la sentenza n. 2/2010 del 15.02.2010 con cui essa attrice era stata condannata a restituire alla compagnia assicuratrice del danneggiante la provvisionale ricevuta e a pagare il 50% delle spese di C.T.U..

Tutto ciò premesso, assumeva l'opponente che "se [redacted] avesse comunicato la data agli specialisti scelti e nominati dalla signora Br [redacted] e gli stessi avessero, pertanto, partecipato alla ctu le risultanze della stessa sarebbero state differenti e favorevoli, o quantomeno più favorevoli, alla signora Br [redacted] Barbara".

Ebbene, sul punto occorre rammentare che, com'è noto, l'obbligazione assunta dal difensore nei confronti del cliente è obbligazione di mezzi o di comportamento, non di risultato, con la conseguenza che l'inadempimento del professionista consiste nella violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e presuppone la violazione del dovere di diligenza media prescritto dall'art. 1176, 2° comma.

Il cliente che fa valere la responsabilità del professionista è tenuto dunque a provare sia di avere sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista.

Con particolare riferimento al difensore, l'affermazione della responsabilità professionale richiede una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno al cliente (v. ad esempio Cass. Civ. n. 10966/04).

Ora, venendo al caso in esame, tra gli obblighi di diligenza professionale gravanti sull' [redacted] rientrava certamente il compimento degli atti necessari a consentire ai consulenti di parte dallo stesso nominati di partecipare alle operazioni peritali.



Giova, peraltro, sottolineare come il compimento di detti atti rientri nell'ambito della diligenza ordinaria dell'avvocato, non richiedendo tale attività una speciale capacità tecnica, né la soluzione di problemi di particolare difficoltà, con la conseguenza che il difensore non è chiamato a rispondere soltanto per i casi di dolo o colpa grave, a norma dell'art. 2236 c.c., bensì pure in ipotesi di mera colpa lieve.

Ciò premesso, è documentato in atti che [redacted] comunicazione a mezzo fax inviata il 27.04.2004, comunicò sia al dott. [redacted] sia al dott. [redacted] data di inizio delle operazioni peritali, fissata al 25.5.2004, invitando i due C.T.P. a partecipare alla riunione (doc. 8 opp.sto).

Pure pacifico che solo il [redacted] si presentò all'incontro del 25.5.2004.

Quanto alla mancata partecipazione del [redacted] la stessa pare trovare causa nel fatto che il sopra citato fax del 27.4.2004 (doc. 8) venne inviato ad una utenza (0522/499106) che risultava intestata, come riferito dallo stesso [redacted] sede di esame testimoniale, alla casa di Cura privata [redacted]

[redacted] ove il predetto specialista si recava con cadenza settimanale per eseguire specifici interventi, ma non faceva ambulatorio e non aveva una segretaria.

E' pertanto plausibile che la citata comunicazione a mezzo fax, inviata dal [redacted], non sia mai stata effettivamente conosciuta dal C.T.P. [redacted]. Ne è riprova il fatto che le successive comunicazioni destinate al dott. Ruini vennero indirizzate ad un numero telefonico differente (docc. 10 e 13 opp.sto).

Tuttavia, la test. [redacted] all'epoca collaboratrice dello studio [redacted] sotto l'impegno di rito ha riferito di aver contattato telefonicamente "sia il do. [redacted] il do. [redacted] precisando di aver comunicato a quest'ultimo anche la data di inizio delle operazioni peritali.

Tale deposizione non appare smentita da quella rilasciata dal dott. [redacted] quale, specificamente interrogato sul punto, ha dichiarato di non ricordare se fosse stato avvisato telefonicamente della convocazione.

Ogni ulteriore approfondimento sul punto appare, comunque, superfluo ove si consideri che, com'è pacifico, il [redacted] e successivamente modo di partecipare attivamente alle operazioni peritali giacché il Giudice Istruttore, accogliendo le sollecitazioni dell' [redacted] dispose un supplemento di C.T.U. al precipuo scopo di accertare l'incidenza delle lesioni riportate da [redacted] nel sinistro oggetto della causa rispetto all'insorgenza dell'ernia discale (doc. 14 opp.sto).

Nonostante tale attività peritale suppletiva, svolta nel pieno ed effettivo contraddittorio tecnico tra le parti, il C.T.U. confermò le conclusioni già raggiunte, escludendo la natura post-traumatica dell'ernia discale da cui la Br [redacted] è affetta.



Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che, anche qualora volesse ravvisarsi un profilo di negligenza nella condotta dell'avv. Bra [redacted] ve invece ritenersi non provato ed anzi positivamente escluso il nesso eziologico tra tale eventuale comportamento negligente ed il danno subito dalla Brancaleoni.

Ed invero, nel caso di specie, difettano elementi di valutazione comprovanti, quantomeno in termini di elevata probabilità, l'esito positivo della richiesta risarcitoria ove il [redacted] avesse partecipato sin dall'inizio alle operazioni peritali, giacché dal tenore della consulenza tecnica emerge chiaramente come il CTU dott. Red [redacted] avesse maturato una compiuta e motivata convinzione circa l'entità delle lesioni effettivamente patite dalla Bra [redacted] conseguenza del sinistro, fra cui egli riteneva non andassero ricomprese le patologie discali, in quanto pregresse (doc. 2 opp.n.te).

Peraltro, la solidità delle convinzioni del CTU la si evince agevolmente dal fatto che egli confermò le conclusioni raggiunte anche a seguito del disposto supplemento e nonostante il contributo tecnico offerto dallo specialista dott. [redacted]

Si tratta di circostanza che, in difetto di elementi probatori di segno contrario che, peraltro, era, come detto, onere dell'opponente fornire, inducono ragionevolmente a ritenere che, anche in presenza di una condotta [redacted] maggiormente diligente, l'esito dell'incarico conferito al predetto professionista non sarebbe stato comunque favorevole all'attrice e, in particolare, che quest'ultima non avrebbe, in concreto, conseguito l'auspicato risultato.

Tale conclusione trova conforto nella successiva condotta processuale [redacted] la quale, com'è pacifico, non propose appello avverso la citata sentenza n. 2/2010.


Quanto poi alla mancata partecipazione alle operazioni peritali della dott.ssa [redacted] basti osservare che l'opponente non svolge alcuna specifica doglianza in merito alle conseguenze che tale assenza avrebbe spiegato sull'esito del giudizio.

Alla luce delle superiori argomentazioni, va pertanto esclusa la responsabilità [redacted] in merito ai fatti così come a lui specificamente contestati dall'opponente.

Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda subordinata dell'opponente di rideterminazione dell'importo dovuto alla controparte sulla base dei nuovi parametri forensi introdotti, nelle more del giudizio, dal D.M n. 140/2012 e dal successivo D.M 55/2014.

Come eccepito dall' [redacted] si tratta, infatti, di domanda nuova proposta dall'opponente per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e, dunque, tardivamente.

Per ragioni di completezza va comunque rilevato che la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe



professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17405 del 12/10/2012 e n. 17406/2012). Nella fattispecie, [redacted] esaurito la propria attività professionale in favore della opponente, al più tardi, il 7 febbraio 2011 (data di invio della parcella) e dunque anteriormente all'abrogazione delle tariffe forensi.

Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'opposizione.

La decisione rende superflua, per il suo carattere assorbente, l'esame della domanda di manleva proposta dall' [redacted] nei confronti della società [redacted] Assicurazioni s.p.a.

Le spese seguono la soccombenza, comprese quelle anticipate dalla chiamata in causa la cui partecipazione al giudizio si è resa necessaria a fronte delle difese svolte dall'opponente (sul tema, tra le tante: Cass.n.7674/2008; n.18205/2007).

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- respinge l'opposizione proposta da [redacted]
- 2)- condanna l'opponente al rimborso, a favore del ricorrente [redacted] e della chiamata in causa [redacted] Assicurazioni s.p.a., delle spese di lite che liquida, rispettivamente, in €.7.906.05 (di cui €.652,05 per esborsi ed €.7.254,00 per compensi di avvocato) ed in €. 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.

REGGIO EMILIA, 23 settembre 2015

Il Giudice  
dott. Chiara Zompi

